



COMUNE DI POZZALLO
Provincia di Ragusa

Piazza Municipio, 1 - 97016 Pozzallo (RG)
Centralino 0932 1839 - Fax 0932 1839220
www.comune.pozzallo.rg.it

**Avviso pubblico per la nomina del collegio dei Revisori dei conti per il triennio
2024/2027**

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 12/04/2021 con la quale sono stati nominati i componenti del collegio dei revisori dei conti del Comune di Pozzallo per il triennio 2021/2024, il cui incarico andrà a scadere giorno 11/04/2024, esclusa la cosiddetta “*prorogatio*” prevista dall’articolo 235 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 ed al comma 1 articolo 1/bis della legge regionale numero 22 del 28/03/1995 che così recita “*i collegi dei revisori dei conti o sindacali scaduti sono prorogati fino alla nomina dei nuovi collegi e comunque per non oltre 45 giorni*”

Attesa la necessità di procedere alla nomina del collegio delle visioni del corpo per il triennio 2024/2027 con decorrenza dalla data di esecutività dell’atto di nomina, procedendo alla pubblicazione di un avviso secondo i termini di legge;

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 7/FL del 05/04/2012;

Visto l’articolo 10 della legge regionale numero 3 del 17 marzo 2016, sostituito dall’articolo 6 della legge regionale numero 17 dell’11 agosto 2016 e integrato dall’articolo 39 comma 1 della legge regionale numero 16 dell’11 agosto 2017;

Visto il decreto legislativo numero 139 del 28 giugno 2005 in relazione all’unificazione degli anni dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all’articolo 78 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2008 gli iscritti negli albi e dei dottori commercialisti e gli iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali si intendono riferiti agli iscritti nella sezione “*A commercialisti dell’Albo*”;

Visto il testo coordinato della legge regionale numero 3 del 17 marzo 2016, “*Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale*”, che, all’articolo 10 “*Organo di revisione economico finanziaria degli enti locali*” stabilisce che:

1. Negli enti locali della regione la revisione economico finanziaria è svolta da un collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con

popolazione fino a 5000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.

2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, numero 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 numero 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 numero 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) **Fascia 1**- comuni con popolazione fino a 5000 abitanti:

1) Iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) Conseguimento, nell'anno precedente virgola di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

b) **Fascia 2** – comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni;

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

c) **Fascia 3** - comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, liberi consorzi e città metropolitane:

1) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto almeno due incarichi di revisione dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;

3) Conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

3. Al fine della scelta del revisore del collegio dei revisori, ciascun ente locale, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare, nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dell'incarico medesimo.

4. L'estrazione a sorte effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta dell'organo consiliare o assembleare di svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dall'organo di revisione.

5. L'osservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, ma nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, numero 44 e successive modifiche e integrazioni.

6. Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.

7. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale numero 3/2016, come modificato dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2021 n. 6, ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi e che tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.

8. In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, il luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutti gli enti locali, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato accorsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

9. All'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è soppresso;

b) al comma 3 le parole ", e sono rieleggibili per una sola volta" sono soppresse."

Il Comune di Pozzallo ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti pertanto rientra nella fascia 3).

Visti

- la legge n. 132 del 13 maggio 1997, recante "Nuove norme in materia di revisori contabili";
- il DM n. 475 del 25 settembre 1997 "Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali";
- Il DM 20 maggio 2005 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante al revisore dei conti degli enti locali";
- il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000;
- il decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, come modificato integrato dal decreto legislativo n. 135 del 17 luglio 2016, recante: "Attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativi alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE";
- il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato e modificato dal decreto legislativo n.126 del 10 agosto 2014, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi

a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009”, e successive modifiche e integrazioni;

- L'articolo 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche e integrazioni inerente norme in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa;
- L'articolo 11 della legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015, che disciplina l'applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio;
- l'articolo 2 della legge regionale n. 32 del 31/12/2015, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche e integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello statuto regionale richiamata dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 continuano ad applicarsi all'amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7,8 e 13, della medesima legge regionale n. 3 del 2015;
- il DM 21/12/2018, " *Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali* " pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019;

Considerato che la nomina del collegio dei revisori dei conti è di esclusiva competenza del consiglio comunale;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, sul sito istituzionale di questo comune e sul sito del dipartimento regionale delle autonomie locali per la presentazione delle domande da parte dei professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

In attuazione della determinazione del responsabile del servizio finanziario numero 370 del 19 marzo 2024

RENDE NOTO

Che il consiglio comunale di Pozzallo, deve procedere, con apposita deliberazione, alla nomina, tramite sorteggio, dei revisori dei conti per il triennio 2024/2027, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto deliberativo.

Che l'organo di revisione economico finanziaria sarà scelto ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 3/2016, così come è sostituito dall'articolo 6 della legge regionale numero 17/2016, e successivamente modificato dall'articolo 39 comma 1 della legge regionale 16/2017, tra coloro che abbiano presentato apposita domanda ed in possesso dei requisiti previsti.

Che la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità e ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento dell'incarico, le funzioni, le responsabilità dell'Organo di revisione economico-finanziaria, trovano la loro disciplina negli artt. da 234 a 241 del D.Lgs n. 267/2000, nell'art. 9 della L.R. n. 15 del 11/05/1993 e nel vigente regolamento di contabilità.

Che per lo svolgimento dell'incarico è prevista la corresponsione di un compenso stabilito contestualmente alla delibera di nomina, determinato in conformità a quanto previsto dall'articolo 241 del decreto legislativo 267 e dalle disposizioni di cui al DM. 21/12/2018.

INVITA

gli aspiranti candidati a presentare domanda secondo lo schema allegato al presente avviso sotto lettera A, corredata da:

1. le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, partita iva);
2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ex articoli 46 e 47 del DPR numero 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni con la quale il soggetto concorrente per la Fascia 3 dichiara:
 - a) di essere iscritto da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - b) Di avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;
 - c) Il conseguimento nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
 - d) Il rispetto dei limiti per l'assunzione di incarichi di cui all'articolo 10 comma 7 della legge regionale tre 2016, modificato dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2021 numero 6;
 - e) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
 - f) L'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;
 - g) non essere stato né essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti;
 - h) Di impegnarsi senza alcuna riserva, nel caso di conferimento dell'incarico ad espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro previste dagli articoli 235,239, 240 del decreto legislativo 267 del 2000;
 - i) di accettare la carica in caso di nomina
 - j) Di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche integrazione, limitatamente al procedimento in questione;
3. Copia del documento d'identità in corso di validità;
4. Curriculum vitae, formato europeo, datato e sottoscritto;
5. elenco degli enti locali presso i quali ha già svolto la funzione di Revisore dei conti;
6. Autocertificazione antimafia -persone fisiche;
7. Dichiarazione insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità ex decreto legislativo numero 39/2013 e successive modifiche e integrazioni.

La mancanza di uno solo dei requisiti e ho documenti richiesti determinerà l'esclusione della selezione.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione e la documentazione allegata dovranno pervenire entro e non oltre le **12:00** del giorno **22 aprile 2024** al Comune di Pozzallo tramite le seguenti modalità:

- a) posta elettronica certificata seguente indirizzo pec: protocollo.comune.pozzallo.rg@pec.it ;
- b) Consegna all'ufficio protocollo del Comune di Pozzallo, Piazza Municipio n.1, 97016 Pozzallo, in busta chiusa;
- c) Raccomandata A/R all'indirizzo - Comune di Pozzallo, Piazza Municipio n. 1 cap 97016 Pozzallo.

In quest'ultimo caso farà fede la data di arrivo al protocollo dell'ente.

Nell'oggetto della pec o sulla busta chiusa bisogna scrivere:

“Manifestazione di interesse alla nomina di revisore dei conti del Comune di Pozzallo per il triennio 2024/2027”.

Non saranno considerate valide eventuali domande già pervenute all'ente in data precedente alla pubblicazione del presente avviso.

Ai soggetti esclusi verrà inviata apposita comunicazione entro i 5 successivi giorni.

Responsabile del procedimento Angelo Carpanzano 0932/1839237 mail: servizifinanziari@comune-pozzallo-rg.it, al quale potranno essere richieste ulteriori informazione in merito alla presente.

Il presente avviso sarà pubblicato per 30 giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di Pozzallo all'indirizzo www.comune.pozzallo.rg.it, nonché sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle autonomie locali della Regione Siciliana.

Pozzallo 19-03-2024



Il Responsabile dell'U.O. 2
Dr. Angelo Carpanzano